



## Sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa

---

*Tavola di resoconto alla consultazione*

*Aprile 2016*

---

## NOTA METODOLOGICA

La tabella riporta i contributi relativi alle parti del Provvedimento di cui il documento di consultazione ha prefigurato una modifica e dà conto degli esiti della loro valutazione, indicando le osservazioni accolte pienamente o in parte e quelle non accolte.

Nei casi in cui si è ritenuto che le osservazioni pervenute si basassero su una lettura non del tutto corretta del documento posto in consultazione o che fosse comunque possibile rispondere alle stesse senza apportare modifiche al testo normativo, si è provveduto a fornire chiarimenti nella tabella.

---

Sono pervenuti 5 documenti provenienti da associazioni ed organismi rappresentativi degli intermediari:

ABI - Associazione Bancaria Italiana

Federcasse - Federazione italiana delle Banche di credito cooperativo, Casse rurali e artigiane

Anasf - Associazione nazionale promotori finanziari

Assoreti - Associazione delle Società per la Consulenza agli Investimenti

Assogestioni - Associazione italiana del risparmio gestito

Disposizioni (rif.)	Osservazioni ricevute	Accolta SI/NO/in parte	Motivazioni
Ambito di applicazione e destinatari della disciplina (cfr. Sez. I, par. 3)	Si chiede di chiarire che, nell'ambito del nuovo regime sanzionatorio conseguente al recepimento della direttiva CRD IV, le persone fisiche possono essere sanzionate solo in presenza degli specifici presupposti stabiliti dalla legge e, in particolare, quando l'inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza.	Sì	In accoglimento dell'osservazione formulata, nel paragrafo 3 è stato inserito un riferimento esplicito alla circostanza che le persone fisiche sono sottoposte alla procedura sanzionatoria al ricorrere dei presupposti stabiliti dagli artt. 144-ter del TUB e 190-bis del TUF.
Disposizioni transitorie e finali (cfr. Sez. I, par. 4)	Si chiede di precisare che l'obbligo di comunicare all'EBA le sanzioni applicate, previsto dal par. 5 della Sez. II, si applica soltanto alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle nuove disposizioni.	Chiarimento qui a lato	Tutte le modifiche alle Disposizioni introdotte con il provvedimento posto in consultazione – ivi compreso il nuovo par. 5 della Sez. II – si applicano alle violazioni commesse dopo la loro entrata in vigore.
Procedura sanzionatoria. Contestazione delle violazioni e presentazione delle controdeduzioni (cfr. Sez. II, par. 1.2 e 1.3)	Si suggerisce di prevedere la possibilità per il legale rappresentante della società o ente di delegare un'altra persona ai fini dell'espletamento delle attività connesse alla partecipazione all'istruttoria (presentazione delle controdeduzioni, audizioni personali), nonché di consentire ai soggetti interessati di farsi assistere in sede di audizione anche da un consulente, ove l'oggetto della contestazione lo renda opportuno.	Sì	L'osservazione è accolta e le Disposizioni sono state modificate nel senso auspicato.
	Si chiede di ripristinare il capoverso delle disposizioni che ammetteva la presentazione di controdeduzioni a carattere individuale oppure sottoscritte da tutti i soggetti interessati o da alcuni di essi.	Sì	L'osservazione è accolta e le Disposizioni sono state modificate nel senso auspicato.

Procedura sanzionatoria. Istruttoria del Servizio CRE e proposta al Direttorio (cfr. Sez. II, par. 1.5)	Al fine di evitare un'eccessiva compressione del diritto di difesa e di interlocuzione nel procedimento, si chiede di estendere la facoltà di presentare deduzioni al Direttorio sulla proposta del Servizio CRE anche ai soggetti che non abbiano partecipato all'istruttoria attraverso le controdeduzioni e/o l'audizione personale.	No	La natura e la particolare delicatezza dell'attività sanzionatoria richiedono che il contraddittorio con i soggetti interessati si svolga in primo luogo nell'ambito dell'istruttoria, con i tempi e gli strumenti propri di tale fase procedimentale. La possibilità di un ulteriore contraddittorio con l'organo decidente non elimina, ma anzi presuppone, l'avvio del confronto sui fatti oggetto della contestazione attraverso l'espletamento di attività difensiva istruttoria. Tale soluzione risponde a un principio generale che esige la manifestazione dell'interesse concreto alla difesa dalla fase istruttoria, nonché ai principi di efficienza e buon andamento dell'attività della pubblica amministrazione.
	Si chiede di estendere da 15 a 30 giorni il termine per la presentazione delle deduzioni al Direttorio sulla proposta del Servizio CRE.	Sì	L'osservazione è accolta e le Disposizioni sono state emendate in tal senso. In proposito, si è colta altresì l'occasione per precisare che nelle deduzioni al Direttorio è ammissibile l'allegazione di fatti sopravvenuti rispetto alla conclusione dell'istruttoria, che possano incidere sull'esito del procedimento sanzionatorio o sulla determinazione della sanzione applicabile (es. misure correttive idonee a rimuovere gli effetti della violazione accertata); al di fuori di questa ipotesi non si possono introdurre fatti nuovi, in quanto le deduzioni presso il Direttorio devono avere ad oggetto esclusivamente fatti già esaminati nel corso dell'istruttoria e/o contenuti della proposta formulata dal Servizio CRE.
Procedura sanzionatoria. Irrogazione della sanzione (cfr. Sez. II, par. 1.6)	Si chiede di riformulare l'elenco dei criteri per la determinazione dell'importo delle sanzioni pecuniarie e della durata dell'eventuale sanzione accessoria in modo più aderente al tenore letterale dell'art. 144- <i>quater</i> TUB, con particolare riguardo ai profili del vantaggio ottenuto e dei pregiudizi arrecati attraverso la violazione e delle potenziali conseguenze sistemiche della stessa.	Chiarimento qui a lato	L'elenco dei criteri per la determinazione della sanzione contemplato dall'art. 144- <i>quater</i> TUB non ha carattere tassativo, bensì meramente esemplificativo (" <i>la Banca d'Italia considera ogni circostanza rilevante e, in particolare,...ove pertinenti...</i> "). Le indicazioni fornite dal par. 1.6 della sezione II delle Disposizioni sono volte a precisare ulteriormente il contenuto e le modalità di applicazione dei criteri stessi, anche in un'ottica di maggiore trasparenza.

	Si propone di ripristinare il criterio di determinazione della sanzione riferito alle dimensioni dell'intermediario e del gruppo di appartenenza.	Chiarimento qui a lato	Il criterio dimensionale non risulta eliminato, ma solo riformulato in aderenza al testo della direttiva 2013/36/UE (c.d. CRD IV), che richiede di fare riferimento alla "capacità finanziaria" del responsabile della violazione, in un'ottica di proporzionalità.
	Si chiede di introdurre, fra i criteri di determinazione della sanzione, la necessità di valutare la circostanza che i soggetti cui sono state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti potrebbero essere destinatari di sanzioni in relazione alla medesima violazione che ha inciso sull'attività di una pluralità di società o enti clienti del medesimo soggetto.	No	La proposta non appare condivisibile. La circostanza che un medesimo soggetto possa fornire i propri servizi a una pluralità di intermediari non sembra giustificare di per sé un'attenuazione della responsabilità, semmai al contrario potrebbe essere valutata negativamente ove le infrazioni venissero ad assumere un carattere diffuso a causa della loro reiterazione presso più intermediari.
Procedura sanzionatoria. Notifica e pubblicazione del provvedimento (cfr. Sez. II, par. 1.7)	Con riferimento al limite di 5 anni per la permanenza sul sito web della Banca d'Italia delle informazioni relative alle sanzioni irrogate, si suggerisce di: <ul style="list-style-type: none"> <li>- collocare la previsione più avanti nel testo, in modo da chiarirne l'applicazione anche ai dati relativi all'eventuale impugnazione del provvedimento sanzionatorio;</li> <li>- definire il trattamento della pubblicazione delle informazioni nei casi in cui il procedimento giudiziario di impugnazione duri più di 5 anni.</li> </ul>	Accolta in parte	In accoglimento dell'osservazione formulata, il riferimento al limite temporale della pubblicazione è stato spostato in fondo al paragrafo 1.7. E' stato, tuttavia, precisato che il termine di 5 anni decorre dalla pubblicazione del provvedimento sanzionatorio e non dalla pubblicazione delle informazioni relative all'esito dell'eventuale ricorso. Decorso tale termine, si ritiene – anche alla luce degli orientamenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali – che l'esigenza di tutelare il "diritto all'oblio" per i soggetti sanzionati prevalga su quella di assicurare pubblicità alle vicende del procedimento di impugnazione del provvedimento sanzionatorio. Per consentire ai soggetti sanzionati che vi abbiano interesse di rendere pubblico l'eventuale esito favorevole del ricorso, è stata comunque introdotta la facoltà di chiedere alla Banca d'Italia, anche dopo il decorso dei 5 anni, una pubblicazione <i>ad hoc</i> .
Procedura sanzionatoria. Informativa all'EBA (cfr. Sez. II, par. 5)	Si chiede di specificare che l'obbligo di comunicare all'EBA le sanzioni applicate riguarda solo quelle relative a violazioni della disciplina CRR-CRD IV.	Sì	Le Disposizioni sono state modificate per chiarire che la comunicazione delle sanzioni all'EBA è funzionale all'assolvimento degli obblighi informativi previsti dalla CRD IV.